



Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e dell'Ambiente

(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02/07/2024)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività del Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia (da qui in poi Dottorato). Per tutti gli aspetti non normati dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, di cui al D. R. n. 900 del 2022 e successive modificazioni.
2. Il Dottorato è proposto dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente (da qui in poi Dipartimento).
3. Il corso è costituito in forma autonoma.
4. Afferisce, nell'ambito della Scuola di Alta Formazione Dottorale (da qui in avanti SAFD), alla macro-area Scienze e tecnologie.
5. Le tematiche di ricerca di base e applicata del Dottorato sono quelle del Dipartimento, elencate e mantenute aggiornate a cura dei docenti stessi sul sito internet del Dipartimento. Il corso sviluppa forti competenze incentrate sulla sostenibilità ambientale. Il sistema Terra, con le componenti biotiche e abiotiche, è visto in connessione con le attività umane in ambito, ad esempio, di risorse e mitigazione dei rischi naturali e antropici, transizione energetica, servizi ecosistemici e sistema agro-alimentare. Prepara ad affrontare e cercare soluzioni ai temi più importanti e attuali legati all'ambiente: cambiamento climatico e impatti sugli ecosistemi; protezione e utilizzo sostenibile di risorse naturali; mitigazione del rischio idrogeologico, sismico e vulcanico; habitat management e valutazione dell'impatto antropico; conservazione della biodiversità; ecologia comportamentale e biologia evolutiva; conservazione dei beni culturali; studio di materiali; geodinamica ed evoluzione della litosfera; agricoltura sostenibile.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL CORSO

1. Il corso fornisce i fondamenti per comprendere sistemi naturali con un approccio multidisciplinare. Ha l'obiettivo di formare specialisti di alto profilo nell'ambito delle Scienze Naturali, della Terra e Agrarie, con spiccate capacità di risolvere problematiche teoriche e pratiche con metodo scientifico: promuove per questo l'interscambio tra ricerca fondamentale e applicata dialogando con le aziende, anche per favorire l'occupazione dei dottorati nel mondo professionale o nel sistema della ricerca.

TITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE

ART. 3 – COORDINATORE E COLLEGIO DEI DOCENTI

1. L'organo preposto al funzionamento del Dottorato è il Collegio dei Docenti (da qui in poi Collegio), sotto la guida di un Coordinatore, eletto dal Collegio stesso ogni tre anni. La carica può essere



rinnovata una volta. Il Coordinatore può essere coadiuvato e all'occorrenza provvisoriamente sostituito da un Coordinatore vicario, da lui nominato.

2. Per la definizione, composizione, organizzazione e descrizione dei compiti del Collegio e per i compiti del Coordinatore si richiama quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
3. I membri del Collegio devono possedere i parametri previsti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). La partecipazione di nuovi membri deve essere approvata dal Collegio.
4. I membri del Collegio sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Coordinatore e al servizio Formazione e Ricerca in mancanza dei requisiti sopracitati.
5. La partecipazione alle sedute del Collegio è obbligatoria. Chi abbia gravi e comprovati motivi per non partecipare, dovrà presentare richiesta di giustificazione.

ART. 4 – RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI

1. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi di carattere generale il Collegio è integrato da due rappresentanti dei dottorandi, eletti da tutti i dottorandi iscritti al corso. L'elezione viene effettuata all'inizio di ogni anno accademico. I rappresentanti durano in carica un anno e sono rinnovabili.
2. Il ruolo dei rappresentanti consiste nel farsi portavoce presso il Coordinatore e il Collegio delle istanze dei dottorandi a livello didattico e organizzativo e di recepire le comunicazioni del Collegio in modo da favorire il contributo attivo dei dottorandi alla pianificazione e realizzazione di tutte le attività del Dottorato.

ART. 5 – COMMISSIONE DIDATTICA

1. Il Coordinatore è coadiuvato da una Commissione Didattica, nominata dal Collegio, che ha il compito di sovrintendere alla gestione di tutte le attività didattiche del Dottorato. In particolare, la Commissione si occupa di elaborare, organizzare e monitorare l'offerta formativa, di concerto con il Coordinatore, assicurandone l'alto livello qualitativo.
2. Si compone di almeno due membri, uno dei quali con le funzioni di referente nominato dal Collegio.
3. La Commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata.

ART. 6 - GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Il Coordinatore nomina un Gruppo di Assicurazione della Qualità, che ha il compito di sovrintendere al controllo di qualità di tutte le attività didattiche e di ricerca del Dottorato. Deve comprendere almeno tre membri del Collegio e almeno un dottorando individuato tra i rappresentanti dei dottorandi.
2. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

ART. 7 - ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE

1. Il Dottorato ha la durata di tre anni.



2. Nel corso del Dottorato, ciascun dottorando dovrà acquisire un totale di 32 CFU di cui almeno 24 entro la fine del secondo anno. Almeno 3 CFU devono essere acquisiti da corsi di didattica trasversale organizzati dalla SAFD; 2 CFU devono essere acquisiti partecipando a conferenze scientifiche o attività seminariali organizzate dal Dottorato.
3. Il Dottorato organizza l'offerta didattica, suddividendola in Corsi su competenze trasversali e corsi specialistici. I primi trattano argomenti utili per la formazione generale dei dottorandi, sia di ordine teorico, sia di ordine metodologico, sia atti a sviluppare competenze relazionali (soft skills). Il Collegio definisce il numero di crediti da acquisire per ciascuna componente dell'offerta didattica (trasversale, specialistica). Stabilisce inoltre in quale anno deve essere seguito un corso e la sua eventuale propedeuticità.
4. I corsi seguiti fuori dall'offerta didattica del Dottorato vengono riconosciuti secondo i criteri definiti dal Collegio e pubblicati sul sito web del Dottorato.
5. Il Dottorato prevede e promuove periodi di ricerca presso istituzioni accademiche, enti o laboratori di ricerca industriale esteri, al fine di promuovere l'interscambio culturale e la creazione o il consolidamento di collaborazioni scientifiche durature tra i gruppi di ricerca afferenti al Dottorato e gruppi di ricerca in istituzioni estere. Non è previsto un periodo minimo di permanenza presso l'istituzione ospitante.
6. Il manifesto annuale delle attività didattico-formative è pubblicizzato sul sito web del dottorato all'inizio di ogni anno accademico ed aggiornato ad ogni variazione.

TITOLO 3 – BANDO DI AMMISSIONE

ART. 8 – SELEZIONE DEI PROGETTI PER BORSE DI STUDIO ISTITUZIONALI

1. Tutti i docenti e ricercatori appartenenti al Dipartimento e i ricercatori di Enti di ricerca esterni convenzionati con il Dipartimento, membri del Collegio, possono proporre progetti per borse di studio istituzionali, finanziate su fondi di Ateneo presso il Dottorato, purché posseggano i requisiti stabiliti dal Collegio e resi pubblici a tutti i potenziali proponenti. Il Collegio stabilisce altresì la modalità di presentazione e di valutazione del progetto e il numero di progetti da ammettere al bando.
2. Sulla base dei progetti selezionati, il Collegio delibera le tematiche da mettere a bando e le comunica all'U.O.C. Formazione alla Ricerca.

ART. 9 – ATTIVAZIONE DI POSTI RICONDUCEBILI AD ALTRE TIPOLOGIE

1. Possono essere attivati posti senza borsa, borse tematiche finanziate, posti destinati a borsisti esteri ed eventuali altre tipologie di posizioni idonee ad accedere al Dottorato, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
2. A fini della individuazione dei posti si segue la procedura indicata nell'art.8.



TITOLO 4 – CARRIERA DEI DOTTORANDI

ART. 10 – INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Entro due mesi dall'iscrizione al corso di Dottorato, il Dottorando presenta al Coordinatore il proprio progetto di dottorato, il piano degli studi, il programma dei periodi all'estero che saranno poi discussi dal Collegio.
2. Il Collegio nomina i Supervisor e co-Supervisor dei nuovi dottorandi.
3. Il Collegio identifica tra i docenti del Dipartimento il Controrelatore, il cui compito è seguire il percorso del dottorando e le procedure di passaggio d'anno, coadiuvato da due esperti esterni al Dipartimento.

Art. 11 – PROCEDURA PER I PASSAGGI D'ANNO

1. Per accedere all'anno successivo oppure all'esame finale, ogni anno il dottorando, trascorsi undici mesi di attività, deve preparare una relazione corredata di tutta la documentazione di supporto, ad esempio attestati di partecipazione a corsi e convegni, pubblicazioni, premi.
2. Il Supervisore deve presentare al Collegio la relazione scritta sull'attività svolta dal dottorando nell'anno trascorso per il passaggio al successivo, ovvero per la conclusione del percorso di studio e ricerca. Il materiale prodotto deve essere consegnato al Coordinatore tramite i modi indicati sul sito web del Dottorato, attraverso il quale sono anche definiti contenuti e scadenze della relazione, modalità di interazione del dottorando con il controrelatore e con gli esperti esterni.
3. Il dottorando deve fare una presentazione orale alla Commissione di passaggio d'anno, di cui all'art. 10, comma 3.
4. Il Collegio, acquisto il rapporto del Controrelatore e tenuto conto del parere del Supervisore, assegna uno dei seguenti giudizi:

positivo: il dottorando è ammesso all'anno successivo o all'esame finale;

condizionato: il dottorando è ammesso all'anno successivo sotto condizione. Al dottorando sono dati obiettivi da raggiungere entro 6 mesi; nel caso tali obiettivi non vengano raggiunti, il dottorando non viene ammesso all'anno successivo o all'esame finale;

negativo: il dottorando non viene ammesso all'anno successivo o all'esame finale.

ART. 12 – PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Al termine del terzo anno il dottorando deve fare una presentazione orale di fronte al Collegio, in presenza del Supervisore e del Controrelatore. Il Collegio, tenuto conto della presentazione del Dottorando, del giudizio del Supervisore, del giudizio del controrelatore e di quello degli esperti esterni, decide di ammettere o non ammettere il dottorando all'esame finale.

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Per la descrizione dei diritti e doveri dei Dottorandi si richiama il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati, che viene integrato da quanto disposto dalle linee guida del Dottorato pubblicate sul sito web del dottorato, in particolare per quanto riguarda scadenze, produzione scientifica, periodi all'estero.



ART. 14 – DOVERI DEL SUPERVISORE

1. Il Supervisore ha il dovere di accertarsi che il dottorando sia adempiente rispetto agli obblighi enunciati nell'art. 11 e che svolga la propria attività nelle migliori condizioni possibili. Il Supervisore ha inoltre il dovere di presentare annualmente un giudizio sull'operato del dottorando e di collaborare con il Controrelatore nella procedura di passaggio d'anno descritta all'art. 11.

ART. 15 – CARATTERISTICHE E DOVERI DEL CONTRORELATORE

1. Il Controrelatore è nominato dal Collegio in occasione della presentazione iniziale dei nuovi dottorandi; non è coinvolto nella ricerca del dottorando ma deve possedere specifiche competenze in materia. Il Controrelatore ha il compito di verificare i progressi fatti dal dottorando assegnatogli e di garantire il rispetto della procedura stabilita per i passaggi di anno e per l'accesso all'esame finale.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – AMBITO DI APPLICABILITA'

1. Si osservano, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, di cui al D.R. n. 900 dell'11.4.2022 e successive modificazioni.
2. Il presente Regolamento trova piena attuazione per i cicli attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, previa ratifica ad opera della SAFD ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. n) del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Dottorato.